

RELAZIONE TECNICA
sulla copertura finanziaria e amministrativa
(articolo 23 della legge sulla programmazione provinciale 1996 e articolo 92, comma 3, del regolamento interno)

Legge provinciale 15 marzo 2022, n. 3

“Modificazioni dell’articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, dell’articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all’imposta immobiliare semplice, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)”

Art. 1. Modificazioni dell’articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario

L’adeguamento al nuovo scaglione IRPEF nazionale, mediante applicazione della maggiorazione di 0,5 punti percentuali d’aliquota sulla quota eccedente i 50.000 euro di reddito, anziché i 55.000 euro, comporta maggiori entrate per il bilancio provinciale, come di seguito quantificate.

Dall’elaborazione dei dati delle ultime dichiarazioni Irpef disponibili, risulta che:

- i contribuenti potenzialmente interessati dalla disposizione (soggetti che hanno dichiarato un reddito imponibile superiore a 50.000 euro) risultano essere circa 18.000;
- l’aggravio massimo annuale per ciascuno dei contribuenti interessati risulta pari a 25 euro (applicando a 5.000 euro di imponibile la maggiorazione d’aliquota di 0,5 punti percentuali);
- l’impatto complessivo della disposizione sul bilancio provinciale è pertanto quantificabile in circa 450.000 euro di maggiori entrate (18.000 x 25 euro) che, per il meccanismo di riscossione dell’addizionale Irpef, saranno da imputare sull’anno 2023.

Art. 2. Modificazioni dell’articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all’imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto organizzativo-procedurale

Per quanto concerne l’articolo 2 nessuno. Si confermano le procedure nei rapporti amministrativi e finanziari tra Provincia e Comuni già in essere negli anni dal 2016 al 2021.

Impatto finanziario

La conferma anche per il 2022 dell’esenzione IMIS di cui all’articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014 (Cooperative Sociali ed ONLUS di natura commerciale) fa ritenere congruo un onere finanziario a carico del bilancio della Provincia pari a circa 350.000 euro. Infatti l’esenzione genera minor gettito IMIS in capo ai Comuni interessati (una ventina circa), ai quali va garantito un trasferimento compensativo nell’ambito della finanza locale, trattandosi di decisione esentiva della provincia e non decisa autonomamente dai Comuni (art. 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014). La quantificazione del minor gettito nel predetto importo consegue ai calcoli posti in essere nei periodi d’imposta dal 2016 al 2021, anni nei quali l’esenzione ha trovato applicazione. I Comuni, nei primi mesi dell’anno successivo, certificano le

dichiarazioni presentate dai contribuenti e quantificano il minor gettito. Negli anni l'andamento del trasferimento compensativo ha oscillato tra 250.000 e 400.000 euro, in ragione della sussistenza o meno, in capo ai contribuenti, del requisito del "de minimis" relativo alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, si deve ritenere che il minor gettito stimato in 350.000 euro per il 2022 risulti congruo, in quanto appunto fondato sulla serie storica dell'identico trasferimento compensativo tra il 2016 ed il 2021.

A tal fine con l'articolo 4 relativo alle disposizioni finanziarie è autorizzata la maggiore spesa di 350.000 euro per l'anno 2022 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai comuni). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo anno degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

Art. 3. Inserimento dell'articolo 34 bis nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Ai componenti del Comitato si applica il regime in materia di compensi stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 9 maggio 2018, la quale dispone che il compenso massimo che può essere riconosciuto ai componenti di comitati delle società controllate dalla Provincia non può essere superiore al 50% del compenso deliberato per la carica di componente non Presidente dell'organo amministrativo e comunque proporzionato alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. Sulla base di tale disciplina il compenso per i componenti del Comitato in esame non può superare i 6.000 euro, oltre ai rimborsi spese. Tenuto conto che il numero massimo di componenti è pari a 4, la spesa massima per i compensi è di 24.000 euro a cui vanno aggiunti i rimborsi spese, per una spesa complessiva massima stimabile in 30.000 euro, importo che trova copertura sul bilancio di Trentino Sviluppo che ordinariamente presenta un risultato positivo.